
Studio Bozzo

Dottori Commercialisti Revisori contabili

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott. Marco Mortara Crovetto
dott.ssa Loredana Leoncini

Controllo di gestione

V b di Valter Barbasio

Avvocati

avv. Dante Mirengi
avv. Raffaella Femia

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Elaborazione Dati

AL.CA. dati di Mimmo Tringale

Informative e news per la clientela di studio – FEBBRAIO 2013

Le *news* di febbraio

In scadenza i termini per la consegna delle certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate nel 2013

Entro il 28 febbraio 2014 vanno certificati gli utili distribuiti nel corso del 2013

Soggetti Irpef: scade il 1° marzo l'opzione Irap per il triennio 2014/16

Richiesta di rimborso del credito Iva relativo all'anno 2013

Autoliquidazione Inail 2013 – 2014 prorogata al 16 maggio 2014

Al via la definizione agevolata con Equitalia

Nuovo credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo

Locazioni immobiliari: da febbraio 2014 nuovo modello e nuova modalità per versare l'imposta di registro

Scade il 17 marzo la tassa di vidimazione 2014 dei libri sociali

Le procedure amministrative e contabili in azienda

I modelli Intrastat

Informative e news per la clientela di studio

AGEVOLAZIONE SABATINI-BIS

Contributi alle imprese che acquistano beni strumentali mediante finanziamenti

L'agevolazione c.d. "Sabatini-bis" che consentirà alle imprese che accendono finanziamenti per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali d'impresa in genere compresi investimenti in *hardware* e *software*, nuovi e non usati, di ricevere un contributo da parte dello Stato attende ad oggi solo la firma della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Abi e la Cassa depositi e prestiti. Saranno agevolabili solo gli investimenti avviati dopo la domanda di accesso ai contributi. Si presume che il quadro normativo per presentare la richiesta di contributo sarà completato entro la fine del mese di marzo 2014.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto del 27/11/2013, G.U. n.19 del 24/01/2014)

OBBLIGO POS

Dal 28 marzo 2014 (nell'attesa di una proroga) dovranno essere accettate carte di debito

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, avranno tempo fino al 28 marzo 2014 per adeguarsi all'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito. L'obbligo citato dovrebbe applicarsi a tutti i pagamenti di importo superiore a € 30, disposti a favore dei soggetti, rientranti nella definizione di "esercente" (beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici), per l'acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi. È stato, però, approvato un emendamento al Disegno di Legge di conversione del Decreto "Milleproroghe" che dovrebbe differire al 30 giugno 2014 il termine per adeguarsi all'obbligo. Quanto all'aspetto sanzionatorio si evidenzia che non esiste al momento una sanzione per chi non fosse in grado di provvedere all'installazione degli strumenti di pagamento in tempi utili.

(Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico, Decreto del 24/01/2014, G.U. n.21 del 27/01/2014)

COMPENSAZIONE CREDITI P.A.

Compensabili i crediti maturati al 31/12/2012 con somme dovute all'Erario

La norma introdotta dall'art.9 del D.L. n.35/13 permette la compensazione dei crediti verso la P.A. non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti (nonché prestazioni professionali) con le somme dovute in applicazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso, quali accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, reclamo e mediazione. A tal fine è necessario avere preventivamente ottenuto la certificazione del credito vantato nei confronti della P.A. mediante la piattaforma telematica. Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2014 ha approvato il modello di versamento "F24 Crediti PP.AA" da utilizzare per effettuare le compensazioni menzionate, che prevede l'indicazione del numero identificativo della certificazione del credito utilizzato in compensazione.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto del 14/01/2014, G.U. n.18 del 23/01/2014)

ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA

Sospesi adempimenti e versamenti dal 17 gennaio 2014 al 31 luglio 2014

Nei confronti delle persone fisiche, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei Comuni di Bastiglia, Bompporto, San

Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. La sospensione opera con riferimento ai versamenti e agli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Relativamente allo stesso periodo, e nei confronti dei medesimi soggetti sono inoltre sospesi:

- i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'art.29 del D.L. n.78/10, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
- i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

Per le frazioni del Comune di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale.

(Decreto Legge n.4 del 28/01/2014, G.U. n.23 del 29/01/2014)

IMU

Chiarimenti forniti in occasione di Telefisco 2014

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una importante precisazione in merito al criterio da adottare per quantificare la deduzione dell'imposta pagata nel periodo di imposta 2013. La deduzione del 30% dell'Imu relativa ai fabbricati strumentali versata nel 2013 è consentita solamente se trattasi di imposta di competenza dello stesso periodo di imposta. L'imposta municipale unica di competenza del 2012, ravveduta o comunque tardivamente versata nel corso del 2013, rimane totalmente indeducibile dal reddito di impresa. È stato, inoltre, chiarito che per l'immobile utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'attività di impresa non è possibile invocare quale base imponibile per la deduzione del 30% dell'imposta la metà dell'imposta versata: si considerano strumentali solo gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa.

(Agenzia delle Entrate, Risposte a quesiti, 30/01/2014)

MORATORIA ABI

Aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti all'accordo

L'Associazione Bancaria Italiana ha reso noto l'elenco aggiornato al 23 gennaio 2014 delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il credito 2013 dello scorso 1° luglio 2013. La moratoria prevede la sospensione dei finanziamenti (mutui e leasing) e l'allungamento dei mutui ipotecari e chirografari già contrattualizzati alla data del 1° luglio 2013. Le domande devono essere presentate entro il termine ultimo del 30 giugno 2014. L'elenco aggiornato è disponibile al *link*

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti_AccordoCredito2013.pdf

(Associazione Bancaria Italiana, Elenco banche ed intermediari finanziari, sito *web*)

DURC

Crediti certificati verso la P.A. di ammontare superiore agli oneri contributivi accertati

Sono state disciplinate le modalità di rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali ed enti del SSN, di importo pari almeno agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. L'Inps ha commentato la realizzazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'interno della Piattaforma per la certificazione dei crediti, della funzione di "Gestione Richieste DURC", riservata ai soggetti titolari dei crediti e di quella di "Verifica la capienza per l'emissione del DURC", rivolta agli enti tenuti al rilascio del documento.

(Inps, Circolare n.16, 30/01/2014)

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IN SCADENZA I TERMINI PER LA CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2013

Come ogni anno, in attuazione dell'art.4, co.6-ter e 6-quater d.P.R. n.322/98, entro il giorno 28 febbraio devono essere consegnate, o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, le certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell'anno 2013 sui:

- compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali (si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto),
- compensi corrisposti agli intermediari di commercio.

Vanno inoltre predisposte e consegnate le certificazioni delle ritenute operate dai condomini per contratti di appalto di opere o di servizi e le certificazioni delle ritenute operate dalle Banche e dalle Poste Italiane al momento dell'accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all'esecuzione di lavori che fruiscono delle detrazioni del 50% e del 55%.

Il citato decreto non prevede una forma obbligatoria per le certificazioni, tuttavia esse devono contenere i seguenti dati:

- identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
- identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili;
- ammontare delle ritenute operate;
- ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);
- periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

Riteniamo anche opportuno richiamare l'attenzione su alcuni particolari compensi:

⇒ sportivi dilettanti

nella certificazione dei compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata anche la somma di € 7.500 che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art.69, co.2 Tuir,

⇒ nuove iniziative produttive - regime agevolato ex art 13 L. n.388/00

non è obbligatorio certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato di cui all'art.13 L. n.388/00 in quanto trattasi di compensi sui quali non vanno trattenute le ritenute di acconto,

⇒ imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art.27, D.L. n.98/11

sono da riportare nel modello 770 i compensi corrisposti a soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art.27 D.L. n.98 del 6 luglio

2011, anche se tali compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto. Riteniamo quindi opportuno suggerire la certificazione anche di tali compensi nella misura complessiva delle somme erogate.

⇒ *ricercatori residenti all'estero*

le somme erogate quale compensi per lavoro autonomo a ricercatori residenti all'estero di cui al D.L. n.185/08 non vanno certificate per la parte che non ha concorso a formare il reddito imponibile ovvero il 90% dell'ammontare erogato,

⇒ *finanziamenti fruttiferi*

vanno certificate le ritenute applicate, all'atto del pagamento, sugli interessi corrisposti ai soci. In tal e caso si suggerisce di redigere un documento dal quale risultino le caratteristiche del finanziamento, quali il piano di rimborso, l'onerosità e l'esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento.

⇒ *prestiti obbligazionari*

la ritenuta sugli interessi dovuti sui prestiti obbligazionari si applica, secondo il disposto dell'art.2, co.9 D.L. n.138/11, nel momento in cui l'interesse è esigibile. Andranno quindi certificate nel 2014 le ritenute versate in relazioni agli interessi esigibili dal 1° gennaio 2013 (quindi nel caso di cedola 1° luglio 2013-1° gennaio 2014, tutto l'interesse deve intendersi esigibile dal 2014, anche se maturato nel 2013, e la relativa ritenuta sarà da versare solo nel 2014 e da certificare nel 2015).

Ricordiamo che la certificazione delle ritenute sarà utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi del percipiente e del modello 770 semplificato.

Con riferimento a questo ultimo adempimento, riteniamo opportuno, ai fini di una corretta descrizione in certificazione, riportare le causali di pagamento previste dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta:

A	prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
N	indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: <ul style="list-style-type: none">• nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;• in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
O	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata;
Q	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
T	provvigioni corrisposte a mediatore;
U	provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;

V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;
W	corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2014 VANNO CERTIFICATI GLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2013

I soggetti Ires che hanno corrisposto utili, i soggetti che hanno corrisposto proventi equiparati agli utili e i soggetti che hanno corrisposto somme all'associato in partecipazione con apporto di capitale o misto sono tenuti a rilasciare entro il 28 febbraio 2014 le certificazioni attestanti le erogazioni di tali somme avvenute nel corso del periodo di imposta 2013. Le somme da certificare mediante tale modello fanno riferimento:

- alle riserve di utili distribuite, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest'ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza);
- alle riserve di capitale distribuite, verificandosi la presunzione di cui all'art.47, co.1 Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
- all'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20%;
- all'erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate.

È possibile reperire il modello da utilizzare per il periodo 2013 al *link*:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioneSostitutivaImposta/CUPE/Modello/>

Dati contenuti nella certificazione

Oggetto della certificazione sono le sole somme pagate nel corso del 2013; con particolare riferimento ai dividendi di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche lo schema della certificazione distingue tra:

**utili formati sino al periodo di imposta
in corso al 31/12/07**

e utili formati successivamente

Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, **dal 40% al 49,72%**, in connessione con la modifica dell'aliquota Ires in capo alla società emittente.

Nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell'ammontare del dividendo. La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-ter d.P.R. n.600/73 (tali dati vanno monitorati in quanto da dichiarare nel modello 770 ordinario da parte del soggetto emittente);
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.7 D.Lgs. n.461/97.

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- dal soggetto percipiente persona fisica ai fini della dichiarazione nel modello Unico 2014 (o nel modello 730/2014);
- dal soggetto che ha corrisposto le somme ai fini della compilazione del modello 770 ordinario 2014.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SOGGETTI IRPEF: SCADDE IL 1° MARZO L'OPZIONE IRAP PER IL TRIENNIO 2014/16


Dal 2008 le modalità di determinazione della base imponibile Irap sono differenziate nel seguente modo:

- soggetti Irpef (ditte individuali e società di persone): si applica il metodo simile a quello in vigore fino al 2007 e che considera i componenti reddituali sulla base della loro rilevanza fiscale ai fini delle imposte dirette;
- soggetti Ires (società di capitali): per l'individuazione dei costi deducibili devono far riferimento alle risultanze di bilancio senza apportare variazioni fiscali (se non quelle specifiche previste ai fini Irap).

Tuttavia, per le sole società di persone e le ditte individuali, in regime di contabilità ordinaria per scelta o per obbligo – è prevista la possibilità di optare per il regime previsto per le società di capitali: in pratica a tali soggetti viene consentito di calcolare la base imponibile come differenza tra il valore e i costi della produzione così come risultano dal conto economico dell'esercizio [lettere A) e B) dell'art.2425 cod.civ., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale), 10 lettere c e d (svalutazioni dei beni immobili e dei crediti), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti)].

Si tratta di una metodologia che conviene particolarmente a chi presenta molti costi indeducibili (ad esempio, molti costi relativi all'acquisto e all'utilizzo di autovetture).

Le società di persone e le ditte individuali determineranno quindi la base imponibile Irap come segue:



Modalità di esercizio dell'opzione

Tale possibilità di "determinazione alternativa" della base imponibile Irap viene riconosciuta tramite un'apposita opzione, da esercitarsi con la presentazione di una istanza da inviare esclusivamente in via telematica **entro 60 giorni dall'inizio del primo periodo d'imposta**, ovvero entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l'attività in corso d'anno (Provvedimento AdE del 31 marzo 2008).

L'opzione per il triennio 2014/2016 va quindi esercitata entro il **primo marzo 2014**.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito con circolare n.60/E/08 che l'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta, al termine dei quali essa si intende **tacitamente rinnovata per un altro triennio**.

Per valutare la convenienza all'esercizio di tale opzione la clientela è invitata a contattare lo Studio onde considerare pro e contro per la specifica posizione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2013

I contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva debbono unicamente procedere alla compilazione del relativo rigo VX4 contenuto nel quadro VX del modello dichiarativo (viene quindi confermato l'abbandono del separato modello VR, che in passato doveva accompagnare il modello dichiarativo, così come del successivo quadro VR posizionato all'interno della dichiarazione stessa).

La dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2013 può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2014 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (30 settembre 2014) sia in forma autonoma che unificata (quest'ultima però dal 1° maggio 2014) ricordando, tuttavia, che la presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro la fine di febbraio consente da un lato di beneficiare dell'esonero dall'obbligo di inviare la Comunicazione annuale dei dati Iva ma anche di accelerare l'iter della richiesta di rimborso del credito Iva.

Con **provvedimento del 28 gennaio 2011**, l'Agenzia delle Entrate ha definito la tempistica con la quale – in caso di richiesta del rimborso in conto fiscale - l'Agente della Riscossione pretenderà dal contribuente la documentazione relativa alla prestazione della garanzia:


- entro 10 giorni dall'invio telematico della dichiarazione annuale Iva contenente la richiesta di rimborso, l'Agenzia delle Entrate dovrà inoltrare all'Agente della riscossione i dati relativi a tale richiesta;
- nei successivi 10 giorni, il concessionario della riscossione richiederà al contribuente la garanzia (normalmente la polizza fideiussoria) ovvero in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi che non devono fornire garanzie (si veda oltre).

Malgrado la garanzia non debba più essere allegata alla richiesta di rimborso ma andrà resa successivamente, a richiesta dell'Agente della riscossione, onde velocizzare l'erogazione del rimborso stesso, è opportuno che ci si attrezzi già da subito per verificare la disponibilità della garanzia necessaria.

Chi è interessato al rimborso Iva

In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino **strutturalmente a credito Iva** e tale **credito sia superiore ai versamenti** che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell'anno 2014, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.

Va rammentato, peraltro, che la compensazione dei crediti Iva è soggetta a importanti limitazioni:



Società di comodo e ipotesi di soggetti in perdita sistematica

Non possono richiedere il rimborso dell'Iva le società considerate non operative *c.d. "di comodo"*. Si ricorda, altresì, che tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione orizzontale e, trascorsi 3 anni, detto credito viene definitivamente perso.

Tra le ipotesi per cui una società è considerata "di comodo" va segnalata la previsione introdotta dall'art.2 del D.L. n.138/11 con decorrenza dal periodo d'imposta 2012, che considera tale la società che ha presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta. La predetta società verrà considerata "di comodo" a partire dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo. Per esemplificare, una società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2010-2011-2012 verrà considerata non operativa per il periodo d'imposta 2013. Il credito 2013, potenzialmente utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2014, non potrà essere speso in compensazione orizzontale, chiesto a rimborso o ceduto.

Importo minimo

È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito annuale è di importo **superiore** ad €2.582,28. Tale limite **non** vale:

- nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
- nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.

Interessi

Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un **interesse** annuo. I casi in cui è possibile richiedere il **rimborso annuale** dell'Iva sono di seguito rappresentati.

Cessazione dell'attività nel corso del 2013	All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.
L'aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)	È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono: <ul style="list-style-type: none">• le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art.74, co.7 e 8;• le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati;• le operazioni <i>c.d. ad "aliquota zero"</i> emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'art.17 (prestazioni di subappalto nell'edilizia, cessione di fabbricati strumentali, ecc.). Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.
Operazioni non imponibili	Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui: <ul style="list-style-type: none">• agli artt.8 (cessioni all'esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) d.P.R. n.633/72;• agli artt.41 e 58 D.L. n.331/93;• agli artt.71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali);

	<ul style="list-style-type: none"> all'art.50-bis, co.4, lett.f) D.L. n.331/93 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell'Unione Europea, effettuate per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2013. <p>Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art.74-ter (vedasi la risoluzione VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95.</p>
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche	<p>Il rimborso compete per l'acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (risoluzione n.392/E/07) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di <i>leasing</i>. Il rimborso non spetta con riferimento all'imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (risoluzione n.179/E/05).</p>
Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli	<p>Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell'art.8, co.1, dell'art.38-<i>quater</i> e dell'art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.</p> <p>Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2013 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.</p>
Prevalenza di operazioni non soggette	<p>Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni attive) operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-<i>septies</i> (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non territoriali) d.P.R. n.633/72.</p>
Soggetti non residenti	<p>Sono legittimati a chiedere il rimborso del credito Iva i soggetti non residenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia che si siano identificati direttamente
Minor eccedenza detraibile nel triennio	<p>Il rimborso dell'Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2011-2012-2013) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori ad € 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).</p>

Le garanzie

Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fidejussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.

Per i seguenti soggetti, **non** è necessario presentare la **garanzia**:

- coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad € 5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore);
- coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;
- i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad € 258.228,40;
- le imprese *c.d. "virtuose"* (si veda oltre).

I contribuenti virtuosi

Si definiscono "virtuosi" (e non necessitano garanzie per il rimborso dell'Iva) i contribuenti che:

- sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);
- sono in attività da almeno 5 anni;
- non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva "significativi".

Si precisa che tali soggetti dovranno comunque presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale n.5822/11) dove si attesta che:

- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall'ultimo bilancio approvato;
- non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;
- l'attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
- non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
- sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Inoltre, l'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente (per tale requisito si veda la circolare n.10/E/11).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013 – 2014 PROROGATA AL 16 MAGGIO 2014

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine di consentire alle imprese il versamento dell'acconto Inail per l'anno 2014 con le riduzioni previste dalla Legge di Stabilità, hanno differito dal 17 febbraio 2014 al 16 maggio 2014 sia il termine dell'autoliquidazione Inail 2013/2014 (pagamento saldo 2013 e acconto 2014) sia il termine di versamento di tutti i premi speciali per i quali non è prevista l'autoliquidazione. Il differimento sarà contenuto in un apposito provvedimento di imminente emanazione.

Resta fermo il termine del 17 febbraio 2014 entro cui devono essere inviate all'Inail le comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite l'apposito servizio "Riduzione presunto" presente sul portale www.inail.it. Nell'attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che definisca i nuovi termini per l'effettuazione delle autoliquidazioni e dei versamenti, l'Inail ha diffuso una propria nota in cui ha precisato che il nuovo termine del 16 maggio 2014 dovrebbe prorogare le seguenti scadenze:

Premi ordinari e premi speciali unitari artigiani



Il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite modello F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione sia per il pagamento della prima rata in caso di opzione per il versamento rateale.

Premi speciali anticipati per il 2014



I termini mensili e trimestrali per il pagamento dei premi speciali anticipati relativi alle polizze scuola, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini, barocciari/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 17 febbraio 2014 e il 16 aprile 2014. E' prorogato anche il termine del 30 aprile 2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barocciari/vetturini/ippotrasportatori.

Per le imprese che si avvarranno del pagamento rateale della regolazione per l'anno 2013 e dell'acconto per l'anno 2014, il premio totale da versare dovrà sempre essere diviso per quattro, ma suddiviso in tre rate:

- 1° rata al 16 maggio 2014: 50% del premio senza maggiorazione di interessi;
- 2° rata al 20 agosto 2014: 25% del premio con maggiorazione di interessi;
- 3° rata al 17 novembre 2014: 25% del premio con maggiorazione di interessi.

Il tasso di interesse da applicare alla seconda e alla terza rata sarà pari al 2,08%, con decorrenza dal 16 maggio 2014. Una tabella riepilogativa con la segnalazione delle agevolazioni contributive verrà pubblicata su La circolare mensile non appena saranno fornite dall'istituto notizie più dettagliate, così come chiarito dalla nota n.495 del 23 gennaio 2014.

L'Inail non ha comunicato nulla in merito al termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi "Alpi online" e "Invio dichiarazione salari", per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi e per chiedere la riduzione a favore delle imprese artigiane. Ad oggi, per tali adempimenti, si attende di conoscere la conferma del termine del 17 marzo 2014 ovvero la nuova tempistica di effettuazione di tali adempimenti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AL VIA LA DEFINIZIONE AGEVOLATA CON EQUITALIA

La legge di stabilità ha previsto la possibilità per il contribuente di usufruire di una “sanatoria Equitalia” per il pagamento degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali.

La definizione agevolata consta nella possibilità di definire, **entro il prossimo 28 febbraio**, le proprie posizioni debitorie pagando, in una unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013, **senza versare gli interessi di mora o di ritardata iscrizione a ruolo**.



L'agevolazione consta quindi in un mero sconto del dovuto; il contribuente è chiamato a versare esclusivamente l'imposta omessa e le relative sanzioni.

I tributi agevolati sono quelli di competenza:

- dell'Agazia delle Entrate
- dell'Agazia del Demanio
- dell'Agazia del Territorio
- dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli
- dei Ministeri e Prefetture
- delle Regioni, Province e Comuni.

Sono quindi sanabili **l'Ires, l'Irpef, l'Irap e l'Iva, il bollo auto e le multe** per infrazione al codice stradale; non lo sono invece i debiti contratti nei confronti dell'Inps, Inail e tutti i tributi non di competenza degli istituti di cui sopra e quelli la cui riscossione non è attribuita a Equitalia.

Sul sito di Equitalia, www.gruppoequitalia.it, è a disposizione del contribuente l'elenco degli Enti per i quali può utilizzarsi la definizione agevolata.

Il contribuente che deciderà di attivare tale procedura dovrà farlo autonomamente in quanto nessuna comunicazione arriverà da Equitalia anche in presenza di debiti per tributi sanabili, mentre, una volta utilizzata la definizione agevolata, entro il 30 giugno 2014, il contribuente riceverà una comunicazione con l'esito dell'estinzione del debito (nel periodo 15 marzo – 30 giugno la riscossione delle somme resterà sospesa).

Tecnicamente il contribuente dovrà, previa verifica della propria situazione debitoria, controllare la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto, quindi, determinato il proprio debito sanabile al netto degli interessi, recarsi per il pagamento in uno qualsiasi degli sportelli Equitalia ovvero compilare e pagare presso uno sportello postale, il modello F35 indicando tassativamente nel campo "Eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli- L.S. 2014".

È consigliabile predisporre un F35 per ogni cartella/avviso che si intende condonare.

La definizione agevolata si applica anche nei casi di cartelle o avvisi già oggetto di rateazione, a tal riguardo si ricorda che se un cliente ha pagamenti in essere per i soli interessi, questi non saranno più dovuti (sempre se gli atti rispettano le caratteristiche di cui sopra) e quindi si potrà fare domanda di condono sempre entro il 28/02/14.

Si suggerisce, in presenza di cartelle o avvisi in essere, di contattare lo Studio per meglio definire la propria posizione e ponderare la possibilità di usufruire della definizione agevolata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Il D.L. n.145/13 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di € 600.000.000 per gli anni 2014, 2015 e 2016.

L'agevolazione, le cui modalità operative saranno definite in un prossimo decreto, stabilisce la misura del credito di imposta in un importo massimo annuale di € 2.500.000 per ciascun beneficiario. Il credito è riconosciuto a tutte le imprese nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 50.000 euro in ciascuno dei suddetti periodi d'imposta. Non rilevano la forma giuridica, le dimensioni aziendali, il settore economico né il regime contabile delle aziende.

Risultano agevolabili:

"a) i lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali"

Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Quanto alle spese agevolabili, il legislatore ha previsto che vi rientrano il costo:

- del personale;
- dell'ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a € 2.000 al netto di Iva;
- della ricerca svolta in collaborazione con università o organismi di ricerca, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

Il contributo sarà fruibile solo dopo presentazione di apposita istanza telematica.

Fiscalmente esso sarà rilevato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è maturato, non concorrerà alla formazione della base imponibile Irpef, Ires ed Irap e potrà essere usato solo in compensazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LOCAZIONI IMMOBILIARI: DA FEBBRAIO 2014 NUOVO MODELLO E NUOVA MODALITÀ PER VERSARE L'IMPOSTA DI REGISTRO

Con il provvedimento dell'Agenda delle Entrate n.2014/554 del 3 gennaio 2014 viene prevista l'estensione della modalità di versamento con F24 ELIDE alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

A partire dal 1° febbraio 2014, quindi, l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versate utilizzando il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide).

Periodo transitorio (1.2.2014 - 31.12.2014)

- Fino al 31 dicembre 2014 per i versamenti può essere utilizzato il modello F23, secondo le attuali modalità
- A partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello F24 Elide
- I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenda delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell'atto stesso

Con la **risoluzione n.14/E del 24 gennaio 2014** l'Agenda delle entrate ha istituiti i codici tributo da utilizzare per i citati versamenti e impartito le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento. In sintesi:

- i **codici da "1500" a "1510"** riguardano l'imposta di registro (per prima registrazione, per annualità successive, per cessioni del contratto, per risoluzioni del contratto, per proroghe del contratto), l'imposta di bollo, i tributi speciali e compensi e per sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- il **codice identificativo "63"** denominato "Controparte" per consentire la corretta identificazione nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" del soggetto quale "controparte" del contratto;
- i **codici da "A135" ad "A138"** per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici.

Via il modello 69, arriva il modello RLI

Con il Provvedimento del direttore dell'Agenda delle Entrate del 10 gennaio 2014 è stato approvato il modello "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili" (RLI), che dovrà essere utilizzato a partire dal **3 febbraio 2014** per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e gli adempimenti successivi.

È prevista una fase transitoria, fino al 31 marzo, durante la quale potranno essere presentati all'Agenda indifferentemente vecchio e nuovo modello: dopo questa data, il modello 69 sarà definitivamente sostituito dal modello RLI per tutti gli adempimenti connessi ai contratti di locazione e affitto immobiliare espressamente indicati dal provvedimento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCADE IL 17 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2014 DEI LIBRI SOCIALI

Come ogni anno entro il 17 marzo 2014 (il 16 marzo, termine naturale, cade di domenica)

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2014.

Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l'applicazione dell'imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

€ 309,87	→	per la generalità delle società;
€ 516,46	→	per le società con Capitale sociale all'1/01/14 superiore a €516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 17 marzo 2014.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- società di capitali sportive dilettantistiche.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamento

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Per le annualità successive il versamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso il modello F24:

- utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo **7085** nella sezione "Erario";
- indicando, quale annualità, il **2014** (l'anno per il quale si versa la tassa).

Si riporta di seguito un esempio di compilazione.

Esempio

SEZIONE ERARIO											
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati					
IMPOSTE DIRETTE - IVA		7085		2014	309,87						
RITENUTE ALLA FONTE											
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI											
codice ufficio		codice atto						+/- SALDO (A-B)			
					TOTALE A	309,87	B				309,87

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: I MODELLI INTRASTAT

La gestione fiscale Iva del Mercato Unico Europeo sta ancora vivendo una fase transitoria, durante la quale la tassazione delle operazioni avviene (di regola) nel paese del soggetto committente; il tutto nell'attesa di una piena unificazione delle regole fiscali e, soprattutto, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale meccanismo di "tassazione a destino" richiede uno strumento di controllo delle operazioni, realizzato per il tramite dei modelli Intrastat; si tratta di elenchi riepilogativi ai quali è affidato il compito di confrontare la coincidenza tra le operazioni dichiarate dagli operatori dei vari Stati membri.

Vediamo quali sono, allora, i caratteri fondamentali dell'adempimento.

La norma di riferimento

L'articolo 50 D.L. n.331/93 prevede, in sintesi, l'obbligo:

- di comunicare alla controparte il proprio numero identificativo Iva, con l'accortezza che gli operatori coinvolti debbono essere entrambi registrati nel sistema Vies; la circostanza è verificabile mediante accesso all'apposito sistema presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- di presentare, in via telematica, all'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui agli art.7-*quater* e 7-*quinquies* d.P.R. n.633/72), rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Va detto, al riguardo, che sono previste delle norme di semplificazione che, tuttavia, al momento non sono ancora entrate in vigore, in quanto attendono il varo di un decreto attuativo. Per evitare confusione, dunque, non si farà cenno a dette modifiche.

Il sistema Vies

Va ricordato che la problematica Intra e, ancor prima, la regola della tassazione nel paese di destino, interessa solo quei soggetti formalmente abilitati alla effettuazione di operazioni intracomunitarie. Tale formale autorizzazione si ottiene mediante apposita richiesta all'Agenzia delle entrate in sede di apertura della partita Iva, oppure successivamente con apposita richiesta con raccomandata. In ogni caso, è necessario attendere 30 giorni di tempo dopo la presentazione della "richiesta" per poter essere considerato operatore abilitato alle operazioni comunitarie, con conseguente inserimento nel sistema Vies (tale circostanza è visibile anche dal soggetto controparte della operazione, che potrà avere la certezza di ben operare).

La mappa dei paesi coinvolti

Per prima cosa, l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat si configura alla presenza delle operazioni interessate (cessioni/acquisti, prestazioni), se poste in essere con operatori che appartengono alla Ue.

Nella tabella a seguire, dunque, si propone un riepilogo dei paesi interessati, con l'indicazione del numero di caratteri che compongono l'identificativo Iva che deve essere acquisito e del relativo codice Iso che rappresenta il prefisso da anteporre al numero medesimo.

Anno entrata	Stato membro	Codice Iso	N. caratteri del cod. identificativo	Moneta
	Italia	IT	11	Euro
	Germania	DE	9	Euro
25/03/1957	Francia	FR	11	Euro
	Belgio	BE	9	Euro
	Olanda	NL	12	Euro
	Lussemburgo	LU	8	Euro
	Danimarca	DK	8	Corona danese (DKK)
1972	Irlanda	IE	8	Euro
	Gran Bretagna	GB	5 o 9 o 12	Sterlina inglese (GBP)
1981	Grecia	EL	9	Euro
1986	Portogallo	PT	9	Euro
	Spagna	ES	9	Euro
	Austria	AT	9	Euro
1995	Finlandia	FI	8	Euro
	Svezia	SE	12	Corona svedese (SEK)
	Cipro	CY	9	Euro
	Estonia	EE	9	Euro
	Lettonia	LV	9 o 11	Lat Lettone (LVL)
01/05/2004	Lituania	LT	9 o 12	Lita Lituano (LTL)
	Malta	MT	8	Euro
	Polonia	PL	10	Zloty Polacco (PLN)
	Repubblica Ceca	CZ	8 o 9 o 10	Corona Ceca (CZK)
	Repubblica Slovacca	SK	9 o 10	Euro
	Slovenia	SI	8	Euro
	Ungheria	HU	8	Fiorino Ungherese (HUF)
2007	Romania	RO	10	Leu Romeno (RON)
	Bulgaria	BG	9 o 10	Lev Bulgaro (BGN)
01/07/2013	Croazia	HR	11	Kuna Croata (HRK)

Composizione dei modelli

I modelli Intrastat attualmente in vigore sono suddivisi in due principali tipologie, relative, rispettivamente, alle operazioni attive ed a quelle passive.

Ciascuno dei due modelli, inoltre, viene ulteriormente suddiviso in un frontespizio e 4 sezioni, dedicate alle cessioni (acquisti) ed alle relative rettifiche, ed alle prestazioni rese (ricevute) ed alle relative rettifiche.

Cessioni di beni e servizi resi	INTRA-1	Frontespizio.
	INTRA-1bis	Sezione 1. Cessioni di beni registrate nel periodo
	INTRA-1ter	Sezione 2. Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti
	INTRA-1quater	Sezione 3. Servizi resi registrati nel periodo
	INTRA-1quinquies	Sezione 4. Rettifiche ai servizi resi nei periodi precedenti
Acquisti di beni e servizi ricevuti	INTRA-2	Frontespizio.
	INTRA-2bis	Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo
	INTRA-2ter	Sezione 2. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
	INTRA-2quater	Sezione 3. Servizi ricevuti registrati nel periodo
	INTRA-2quinquies	Sezione 4. Rettifiche ai servizi ricevuti nei periodi precedenti

La periodicità di presentazione dei modelli

I modelli Intrastat vanno presentati, esclusivamente in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, che può essere trimestrale o annuale (la periodicità annuale è stata ormai abrogata) secondo le regole espone nella tabella che segue.

Intra 1	Periodicità trimestrale	Solo a condizione che nei quattro trimestri precedenti non venga superata né per le cessioni intracomunitarie di beni né per i servizi resi un ammontare totale trimestrale di € 50.000. Esempi: cessioni < = 50.000 + servizi < = € 50.000 servizi
	Periodicità mensile	In tutti gli altri casi. Esempi: cessioni € 50.000 + € 50.001 servizi cessioni € 50.001 + € 50.000 servizi cessioni € 50.001 + € 0 servizi cessioni € 0 + € 50.001 servizi
Intra 2	Periodicità trimestrale	Come sopra, ma con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti.
	Periodicità mensile	

Come si vede, dunque, l'individuazione della periodicità va fatta in modo distinto tra Intra1 e Intra2.

In particolare, poi, va ricordato che:

1. i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri possono adottare la periodicità trimestrale, a meno che non abbiano superato la soglia nei trimestri già trascorsi;
2. i soggetti trimestrali hanno la facoltà di presentare i modelli con cadenza mensile, ma in tal caso devono mantenere tale scadenza per l'intero anno solare;
3. il ritorno alla presentazione trimestrale, da parte di un mensile, può avvenire solo se il contribuente non supera le soglie di € 50.000 per almeno quattro trimestri consecutivi;

4. presentano con periodicità mensile coloro che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in Regioni sinistrate.

Vediamo un esempio di soggetto trimestrale che supera la soglia nel trimestre di riferimento, in relazione al quale scatta l'obbligo di presentazione mensile a partire dal mese successivo in cui la soglia è superata.

Nella tabella che segue, ipotizzando le possibili casistiche che si possono presentare, viene anche rammentato l'obbligo di compilazione in modo "specifico" della casella relativa alla periodicità del modello, proprio per dare conto del cambio di "frequenza" nell'adempimento e per indicare l'arco temporale di riferimento dei dati comunicati.

Superamento soglie nel trimestre		
Mese superamento	Casella frontespizio e dati contenuti nell'elenco	Scadenza
Gennaio	"primo mese del trimestre"	25/02
Febbraio	"primo e secondo mese del trimestre"	25/03
Marzo	"trimestre completo"	26/04
Aprile	"primo mese del trimestre"	25/05
...

Infine, sempre in merito alle particolarità del giorno di scadenza, va anche ricordato che:

- in caso di scadenza di giorno festivo, vale la proroga al primo giorno non festivo successivo;
- in caso di scadenza di sabato, vale la indicazione del D.L. n.70/11, ove si prevede che: *"gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Parte statistica e parte fiscale

I modelli Intrastat, oltre ad assolvere alla funzione di sorveglianza fiscale delle operazioni, hanno anche lo scopo di registrare alcuni dati di natura statistica relativi alle transazioni; al riguardo, potremmo dire che sono tenuti alla suddetta ulteriore segnalazione solo i contribuenti più strutturati dimensionalmente, quindi coloro che presentano mensilmente (si veda la tabella a seguire).

periodicità elenco	riepilogo operazioni	Compilazione modelli	
		Intra 1-bis (cessioni)	intra 2-bis (acquisti)
mensile	ai fini fiscali e statistici	tutte le colonne (da 1 a 13)	tutte le colonne (da 1 a 15)
	ai soli fini fiscali	col. da 1 a 6	col. da 1 a 7
	ai soli fini statistici	col. 1 e da 5 a 13	col. 1 e da 6 a 15
trimestrale	ai fini fiscali	col. da 1 a 6	col. da 1 a 7
	ai fini statistici	non tenuti	non tenuti

A miglior comprensione della tabella, possiamo affermare che:

- a) i soggetti trimestrali non compilano mai la parte statistica;
- b) compilano (anche) la parte statistica solo i soggetti con periodicità mensile;
- c) a prescindere dalla periodicità, in alcuni casi va compilata la sola parte fiscale, ad esempio:
 - 1) Triangolazione comunitaria (It nella posizione di promotore) perché i beni non transitano per l'Italia;

- 2) It1 che vende a cliente Ue con consegna a It2 per lavorazione (It1 compila la sola parte fiscale; It2, se mensile, quella statistica);
- 3) cessione di stampi che rimangono in Italia per la produzione (nel rispetto di alcune condizioni individuate nella circolare n.13/E/94);
- 4) cessioni ad operatore sammarinese (per espressa previsione del D.M. 24/12/93);
- d) per alcune operazioni (es. lavorazioni) i (soli) mensili compilano la sola parte statistica.

Inoltre, aggiungiamo che:

- sono esonerati dalla compilazione delle colonne “valore statistico”, “condizioni di consegna” e “modo di trasporto” i soggetti che non hanno superato la soglia di € 20.000.000 di spedizioni (Intra 1) e di arrivi (Intra 2);
- nel caso di operazioni riepilogate ai soli fini statistici (es. lavorazioni) anche i soggetti mensili che abitualmente non compilano la colonna del “valore statistico”, sono tenuti a compilarla;
- la colonna dell’ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5 degli Intra 2 degli acquisti) va compilata solo nel caso di acquisti da fornitori di paesi che non hanno adottato l’Euro;
- nel caso di compilazione ai soli fini fiscali, la natura della transazione (colonna 5 negli Intra 1 e colonna 6 negli Intra 2), va compilata obbligatoriamente solo quando il soggetto italiano si trova nella posizione di “promotore” (cessionario e cedente) di una triangolazione comunitaria;
- la nomenclatura combinata (colonna 6 negli Intra 1 e colonna 7 negli Intra 2) è facoltativa nel caso di compilazione ai soli fini fiscali

Le sanzioni per errori ed omissioni

Gli errori relativi ai modelli Intra sono puniti con sanzioni relative sia alla parte statistica che a quella fiscale, come dettagliato nelle tabelle che seguono.

Violazione di natura statistica	Sanzione
omissione o inesattezze dei dati	da € 516 a € 5.164 per violazioni commesse da società od enti da € 206 a 2.065 per violazioni commessa da persone fisiche
omissione o inesattezze dei dati, purché integrati nel termine fissato dall’Ufficio	sanzioni di cui sopra ridotte a metà
integrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti	nessuna sanzione

Violazione fiscale	Sanzione	Ravvedimento operoso
Omessa presentazione dell’elenco	Da € 516 a € 1.032 per ciascun elenco N.B. la sanzione è ridotta del 50% (da 258 a 516) nel caso di presentazione entro 30 gg dalla richiesta dell’Ufficio. La stessa misura è dovuta in caso di presentazione tardiva spontanea (circolare n.23/E/99)	Per le violazioni commesse dal 01/2/2011 la sanzione viene ridotta ad 1/8° del minimo (€ 64)
Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare	Da € 516 a € 1.032 La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo	/

Il ravvedimento è eseguibile ai sensi della lettera b) del co.1 dell’art.13 del D.Lgs. n.472/97, quindi entro la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (risoluzione n.20/E/05), presentano l’elenco omesso e versando la sanzione ridotta utilizzando il modello F24 (si ritiene valido il codice tributo 8911).

Si porgono i migliori saluti.